



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA  
1<sup>a</sup> Divisione

## ERRATA CORRIGE RISPOSTE AI QUESITI

**Il testo delle risposte ai seguenti quesiti è così modificato:**

### **Quesito n.10**

Domanda: Premesso che il Consorzio XXXX (consorzio stabile ai sensi dell'art.34, comma 1, lett. c, del D.Lgs.vo 163/2006) ha interesse a partecipare alla procedura in oggetto in ATI con altra società; il suddetto consorzio non possiede in toto i requisiti economico-finanziari richiesti ai fini della partecipazione, mentre l'altra società, con la quale si intende partecipare in ATI, ne è in possesso.

Tutto quanto premesso si chiede se un'ATI si costituita può, a buon diritto, concorrere alla procedura indicata in oggetto.

Risposta: si riporta la dicitura in calce al punto III.1.3) per la quale *“Non è ammessa la partecipazione in RTI ovvero in consorzio di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del RTI o del consorzio”* Tale dicitura è posta conformemente al parere AS251 bollettino n. 5 del 17 febbraio 2003 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, [pertanto è consentita la partecipazione in ATI di un soggetto che singolarmente abbia la capacità economico-finanziaria per partecipare con altri soggetti privi dei requisiti per partecipare singolarmente..](#)

### **Quesito n.17**

Domanda: Per fatturato “mensa”, indicato al punto n.4, può essere considerato valido ai fini della partecipazione, quello relativo alla mensa scolastica?

Risposta: vedasi risposta al quesito n.15

Domanda: Chiarimento al quesito n.10:

Si chiede se il divieto opera nel senso che non vi è possibilità per due imprese, entrambe in possesso dei requisiti, di associarsi tra loro, facendo salva comunque, la possibilità per una impresa che possiede singolarmente i requisiti, di associarsi con altra/e priva/e degli stessi.

Risposta: Si conferma la risposta al quesito numero 10, [“pertanto è consentita la partecipazione in ATI di un soggetto che singolarmente abbia la capacità economico-finanziaria per partecipare con altri soggetti privi dei requisiti per partecipare singolarmente.”](#)